



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 25 settembre 2017

Al Vice Direttore - Direttore Vicario

Al Vice Direttore - Area Monopoli

Al Direttore dell'Ufficio centrale audit interno

Ai Direttori delle Direzioni centrali – Area
Dogane

Al Direttore della Direzione centrale affari
generali e coordinamento Uffici dei monopoli

Ai Direttori delle Direzioni interregionali e
regionali delle dogane

Al Direttore della Direzione interprovinciale di
Bolzano e Trento

Al Direttore del SAISA

e, p. c.,

All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia

Agli Uffici della DCPO

Prot. n. 100665 / R.U.

Rif.:

Allegati:

OGGETTO: Procedimenti disciplinari. Modifiche alla D.D. prot. n. 151323 / R.U. del 27.12.2013 a seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Indicazioni operative.

Con la nota prot. n. 99745 / R.U. del 5 settembre 2017, a firma del Signor Direttore dell'Agenzia, sono state modificate alcune disposizioni della determinazione direttoriale indicata in oggetto, in materia di individuazione delle competenze delle strutture dell'Agenzia in ambito disciplinare.

Per gli illeciti disciplinari commessi successivamente all'entrata in vigore del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 i Dirigenti responsabili delle strutture conservano esclusivamente la competenza in ordine alle condotte meritevoli della sanzione del rimprovero verbale.

Le competenze relative alle restanti tipologie di illeciti disciplinari sono devolute agli *Uffici Procedimenti Disciplinari* (UPD), come individuati dai citati provvedimenti direttoriali.

Rispetto alla previgente formulazione del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le competenze degli UPD risultano, dunque, considerevolmente ampliate.

Il mutamento del quadro normativo induce a fornire da subito ai Direttori di vertice titolari di UPD alcune indicazioni operative, finalizzate anche alla prevenzione, alla gestione e al contrasto del potenziale contenzioso e in attesa - si ribadisce qui la riserva espressa nella direttoriale n. 99745/R.U. - di un opportuno approfondimento delle questioni poste dall'incisivo intervento del Legislatore nella materia disciplinare.

1) *Funzionari delegati ex art. 4 bis, co. 2, d. l. 19 giugno 2015, n. 78*

La citata nota prot. n. 99475 / R.U., in coerenza con l'impostazione e la *ratio* della riforma introdotta dal d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, vieta la delega delle funzioni disciplinari al personale delle qualifiche funzionali.

Considerati gli stringenti termini imposti dall'art. 55-bis del d. lgs. 30 marzo 2001 agli UPD e ai Dirigenti responsabili delle strutture che siano venuti a conoscenza di fatti aventi rilievo disciplinare, e avuto riguardo alla gravità delle conseguenze dell'omessa o tardiva adozione delle iniziative di loro competenza, si dispone quanto segue.

Nel caso in cui un comportamento disciplinarmente rilevante sia posto in essere dal dipendente di un Ufficio condotto *ad interim* con posizione organizzativa temporanea di Funzionario delegato ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il Funzionario delegato deve comunicare per iscritto, **senza indugio**, i fatti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza al Dirigente *ad interim* della struttura, affinché questi possa procedere **con immediatezza** alle valutazioni di propria competenza, necessarie alla corretta e tempestiva applicazione dell'art. 55-bis, commi 1 e 4, del d. lgs. 30 marzo 2001, come modificato dal d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

La colpevole omissione o l'ingiustificato ritardo di tale ineludibile adempimento possono integrare, a carico del Funzionario delegato, la violazione dell'art. 3, co. 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, dell'art. 65, co. 3, lett. a) del vigente CCNL e degli artt. 2, commi 1 e 2, e 8, co. 1, del *Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, ovvero la violazione di specifiche disposizioni eventualmente contenute nell'atto di delega o successivamente impartite dal Dirigente allo stesso Funzionario delegato, fatta salva – se ne ricorrono le condizioni – ogni diversa e più grave infrazione configurabile.

2) Atti a contenuto disciplinare

Gli atti relativi a procedimenti disciplinari ricadenti sotto il regime normativo introdotto dal d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 devono recare un esplicito riferimento - oltre che alle disposizioni aventi forza di legge - anche alla “*determinazione direttoriale n. 151323 / R.U. del 27 dicembre 2013, come modificata dalla direttiva prot. n. 99745 / R.U. del 5 settembre 2017*”, o altra formula equivalente.

Tale indicazione assume un particolare rilievo per gli atti di contestazione degli addebiti disciplinari, quelli che sospendono il procedimento ovvero ne devolvono la competenza ad altra struttura, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e i verbali che attestano l’irrogazione del rimprovero verbale.

Gli atti relativi a procedimenti disciplinari ricadenti sotto la previgente disciplina devono, invece, contenere una ragionata menzione dell’art. 22, comma 13, del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - che li esclude, appunto, dall’ambito applicativo delle nuove norme - e della determinazione direttoriale prot. n. 151323 del 2013, nella sua originaria formulazione.

In un’ottica di opportuno coordinamento dell’esercizio delle funzioni disciplinari, si invitano le SS. LL. a dare attuazione alle presenti disposizioni, conformemente alle rispettive competenze, e a fornire conseguenti indicazioni anche ai Dirigenti delle dipendenti strutture.

Il Direttore della Direzione centrale affari generali e coordinamento Uffici dei monopoli vorrà notificare in tal senso anche i Direttori centrali dell’Area monopoli.

*Il Direttore centrale ad interim
Prof. Avv. Arturo Tiberi*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93*